

<p>D.LGS.59/2010</p> <p>Con l'art.70 viene prevista una Intesa in C.U. per la definizione dei criteri per il rilascio delle concessioni, il loro rinnovo e la disciplina transitoria della scadenza.</p>	<p>INTESA IN CU 5.07.2012</p> <p>L'Intesa determina il periodo transitorio di validità delle concessioni, in scadenza a maggio o luglio 2017 e stabilisce i criteri per le assegnazioni (maggiore professionalità sulla concessione oggetto della selezione, iscrizione alla CCIAA quale ditta attiva). Stabilisce inoltre il limite massimo di posteggi assegnabile.</p>	<p>DL 244/2016 Art.6 comma 8</p> <p>Al fine di allineare la scadenza delle concessioni, il termine delle concessioni in essere è prorogato al 31 dicembre 2018.</p>	<p>LEGGE 205/2017 Art.1 Commi 1180/1181</p> <p>La scadenza delle concessioni in essere è prorogato al 31 dicembre 2020. Si prevedono specifiche modalità "sociali" per le assegnazioni previa una nuova Intesa in CU.</p>	<p>LEGGE 145/2018 Art.1 Comma 686</p> <p>Il commercio su aree pubbliche viene sottratto all'ambito della Direttiva Servizi e quindi dall'ambito del D.Lgs. 59/2010. Viene abrogato l'art.70 e tutto quanto da esso previsto, in particolare l'Intesa.</p>
<p>DL 34/2020 Art.181 Comma 4bis</p> <p>Prevede il rinnovo per dodici anni previa la verifica dei requisiti con procedimenti d'ufficio e linee guida MiSE</p>	<p>DM MiSE 25.11.2020</p> <p>Il Decreto dà attuazione all'art.181 e stabilisce tempi e procedure nonché parametri dei criteri</p>	<p>DL 41/2021 Art.26.bis</p> <p>Estende alle concessioni di commercio il termine per la proroga pandemica e quindi le proroga a 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza</p>	<p>DL 73/2021 Art.56.bis</p> <p>Consente di chiudere i procedimenti d'ufficio e la verifica dei requisiti entro il termine di 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza</p>	<p>Stranamente, nessuna delle sentenze citate di seguito mette in discussione il comma 686 della Legge 145/2018 che resta la fonte primaria dell'art.181.bis. Se questa disposizione vale, allora il 181 è legittimo. Se, invece, la sottrazione del commercio su aree pubbliche all'ambito della Direttiva Servizi fosse illegittima non sarebbe un TAR a determinarlo bensì il giudice delle legge e cioè la Corte Costituzionale.</p>
<p>SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 9 novembre 2021 n.18.</p> <p>La sentenza, pur non essendo attinente al commercio su aree pubbliche, costituisce certamente un precedente se non altro per il livello della pronuncia. Il primo aspetto da sottolineare è che la concessione rientra nel campo dei servizi: essa, dunque, non viene considerata come un bene ma come un aspetto funzionale alla prestazione di un servizio, ancorché commerciale, e come tale rientra nel campo dell'applicazione della Direttiva. Il secondo aspetto che la sentenza chiarisce è quello della nozione della scarsità di risorse ampliandone l'accezione non soltanto nei termini quantitativi ma anche qualitativi e della potenzialità di domande connesse. Il terzo aspetto definito dalla sentenza, chiaramente subordinato e conseguente ai primi due, è l'illegittimità di qualsiasi proroga automatica. In questo senso, il Consiglio di Stato – con un vistoso deragliamento di competenza e conseguente al Legislatore e traccia alcune linee per l'espletamento di queste procedure, richiamando una serie di principi già largamente presenti nell'Intesa. Si tratta della professionalità acquisita e maturata, degli standard qualitativi del servizio prestato, della durata limitata al recupero degli investimenti e alla remunerazione del capitale investito.</p>				
<p>TAR SARDEGNA 155/2021</p> <p>Richiama la sentenza del Consiglio di Stato e afferma che è potere/dovere della pubblica amministrazione disapplicare una norma quando essa si ponga in contrasto con la superiore normativa comunitaria che opera self-executing.</p>				
<p>TAR LAZIO Seconda Ter 539/2022</p>				

Richiama e declina la sentenza del Consiglio di Stato sia in relazione **al potere/dovere di disapplicare la normativa nazionale** in presenza di una direttiva comunitaria self-executing sia in relazione **al parere del Garante del mercato e della concorrenza** sia infine al fatto che **il commercio su aree pubbliche rientra pienamente della Direttiva.**